

(N. 1628)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PRETISIMONE, FRANZA, CADORNA, PALERMO, RAGNO, ROGADEO, BARBARO, CANONICA, GRANZOTTO BASSO, FANTUZZI, CONDORELLI, SANMARTINO.**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1956

Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955 n. 1108 contenente disposizioni per la concessione di viaggi sulle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 4 luglio 1956 in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 fu presentata a firma degli scriventi un ordine del giorno col quale s'invitava il Governo a predisporre un provvedimento legislativo ad integrazione della legge 11 novembre 1955, n. 1108, nel senso d'includervi le concessioni ferroviarie ammesse fin dal 1924 a favore di familiari di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, ma revocate col 1° gennaio 1956, in quanto non previste dalla menzionata legge.

Il Ministro dei trasporti nell'esprimere il proprio avviso su tale ordine del giorno fece presente che, pur essendo d'accordo con lo spirito informatore di esso, tuttavia si trovava nell'impossibilità di provvedere in conformità,

ostandovi precise disposizioni legislative, ed invitò i presentatori dell'ordine del giorno a farsi iniziatori di un disegno di legge contenente modifiche alla legge in vigore.

In relazione a tale invito ci onoriamo presentare e raccomandare all'approvazione del Parlamento il seguente disegno di legge col quale, oltre alle cennate concessioni viene prevista quella del compartimento riservato alla scorta delle Bandiere e dei Gonfaloni delle Città decorate di medaglia d'oro al valor militare in occasione di viaggi per manifestazioni a carattere nazionale. E ciò nella considerazione che anche questa concessione, analogamente a quella dei biglietti gratuiti e semigratuiti anzidetti rimonta al 1924, venne sospesa nel periodo bellico e fu ripristinata nel 1952 a seguito della normalizzazione del servizio ferroviario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato è modificata come appresso.

All'articolo 3, titolo I è aggiunto il numero 18 con le parole: « alla scorta delle Bandiere e dei Gonfaloni delle Città decorate di Medaglia d'oro al valor militare per i viaggi effettuati in occasione di manifestazioni a carattere nazionale ».

All'articolo 10, titolo IV è aggiunta al numero 2 la lettera o) con le parole: « ai familiari di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero non superiore a 200 all'anno ».

All'articolo 11, titolo V è aggiunta al numero 1 la lettera l) con le parole: « ai familiari di decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in numero non superiore a 800 all'anno ».